

N. _____ SENT. N. _____ Cron.
N. _____ Rep. N. _____ R.G.

N. / 119 SENT.
N. / 119 CRON.
N. / 118 R.G.
N. / _____



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di _____ ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. _____/19 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2019 e riservata per la decisione all'udienza del
30/09/2019 avente ad oggetto: altri contratti

TRA

rappresentata e difesa dall'avv. _____ e
elettivamente domiciliato presso lo studio
giusta mandato in calce all'atto di citazione. _____ attrice

E

WindTre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in
rappresentata e difesa dall'avv. _____, in virtù di procura in
calce alla Comparsa di Costituzione e Risposta ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dell'avv. _____ convenuta

Svolgimento del processo

Si dà atto che la presente sentenza viene redatta priva della parte
espositiva dello svolgimento del processo ai sensi degli artt. 132 secondo
comm. e n.4 e 118 disp. att. c.p.c. come modificato dalla L. n. 69/2009.

Motivi della decisione

Nell'ambito del presente giudizio, l'istante propone azione per accertare
e dichiarare l'insussistenza di ogni credito da parte della società WindTre
S.p.A..

L'attrice, titolare di contratto, con la società convenuta per servizi di
telefonia, a seguito di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali,

Contributo Unificato

rimborso telefonico.it

da parte della società convenuta, comunicava recesso, a norma di legge, e passava ad altro operatore, a seguito di ciò società convenuta addebitava penale/costo.

In re
l'è e,
il la
de na
de
O to
di rt.
l,)
di

Come specificato dall'Autorità garante delle Comunicazioni, con Delibera n° 70/10/CIR, "In base a quanto stabilito dalla legge n. 40/2007, a fronte dell'esercizio della facoltà di recesso, gli unici importi che possono essere posti a carico dell'utente sono quelli giustificati da costi effettivi sostenuti dagli operatori, ovvero le spese per cui sia dimostrabile e dimostrato un pertinente e correlato costo sopportato per procedere alla disattivazione".

A da
Ca 'il
cre lel
da ite
(no ne
de il
de vo
de on
l'i al
cr iza
de di
di
Pe uta
cc ra,
liu me



rimborsotelefonico.it

del al
che he
(l'i di
rec n.
29,

In conseguenza di quanto sopra, pertanto, va riconosciuto il diritto dell'istante allo storno/rimborso della somma di € 50,65 indebitamente addebitati; appare congrua l'importo di € 1.000,00 a titolo di risarcimento danni.

Va rigettata la richiesta del risarcimento per danno esistenziale non avendo l'attrice fornita alcuna prova in merito al danno lamentato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Va riconosciuto il compenso per l'attività di assistenza nella fase conciliativa cui la convenuta non ha aderito.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero della Giustizia n. 37 dell'8 marzo 2018, che modificando il DM 55 del 2014, introduce nuovi criteri per la determinazione del compenso dell'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione.

Con l'entrata in vigore del decreto l'attività svolta dall'avvocato nella procedura di mediazione ha acquisito indubbiamente una specifica e più adeguata valutazione, attraverso parametri che tengono conto del valore della controversia, delle fasi della procedura (nello specifico: attivazione, negoziazione e conciliazione) e dell'opera professionale prestata.

Il compenso è calcolato sulla base del valore della mediazione dichiarata nell'istanza, per ciascuna delle tre fasi della procedura:

1. Fase di attivazione ovvero partecipazione al primo incontro;
2. Fase della negoziazione ovvero prosecuzione oltre il primo incontro;
3. Accordo ovvero sottoscrizione del verbale di conciliazione.

Passando al caso che ci occupa dalla documentazione in atti si evince che veniva attivata solo la prima fase ove era presente la parte istante assistita dal procuratore, ed ove si dava atto della mancata adesione di Wind tre S.p.A. pertanto visto il valore dichiarato nell'istanza, (scaglione fino a 5.000,00). visto il Decreto del Ministero della Giustizia n. 37 dell'8 marzo

2018, vista la Tabella dei compensi per l'avvocato in mediazione, si liquida la somma di € 270,00.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da _____, con atto di citazione notificato nei confronti di WindTre S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore della _____, sulle conclusioni delle parti, così dispone:

- 1) accoglie la domanda avanzata dall'attrice, per i motivi di cui innanzi;
- 2) dichiara non dovuto l'importo di € 50,65 relativo alla fattura n. _____;
- 3) condanna, WindTreS.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 1.000,00 a titolo di risarcimento danni;
- 4) condanna, WindTreS.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'attrice, e per essa ai procuratori, pro quota, dichiaratosi antistatari, delle spese e competenze di giudizio liquidandole complessivamente in €. 600,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
- 5) condanna WindTreS.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del compenso per l'attività svolta nella fase di conciliazione quantificandola nella somme di € 270,00.

08/10/2019

Il Giudice di Pace

Depositato in Cancelleria

14 OTT. 2019

Il Cancelliere
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.